Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – fase preliminare – obblighi della Procura - obbligo di comunicazione di avvio del procedimento – audizione dell'incolpato – esclusione

Descrizione

Nella fase preliminare del procedimento disciplinare, il solo obbligo che grava sulla Procura federale è quello - sancito dall'art. 119 C.G.S. - della tempestiva iscrizione nell'apposito registro degli atti o dei fatti disciplinarmente rilevanti. In altri termini, a diritto vigente, la Procura non è tenuta a comunicare agli interessati un avviso di avvio del procedimento e neppure ad ascoltare gli indagati nel corso dell'istruttoria, dal momento che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi, favorevoli alla propria tesi, che l'interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria ovvero prospettare in sede di discussione nel giudizio (CFA, Sez. III, n. 14/2016-2017; CFA, Sez. UU., n. 17/2019-2020). L'unico obbligo informativo è quello posto dall'art. 123, comma 1, C.G.S., che prescrive alla Procura federale, quando non ritenga di formulare richiesta di archiviazione, di notificare agli interessati l'avviso di conclusione delle indagini assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per richiedere di essere sentiti o per presentare una memoria. Nell'intento del legislatore federale, questo meccanismo serve a contemperare l'istanza di celerità, propria del processo sportivo in ragione dell'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento delle competizioni, e la tutela del diritto di difesa dei soggetti sottoposti a procedimento.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 110/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 119 CGS; art. 123 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0110 CFA del 9 giugno 2025 (U.S. Zinasco + altri/PFI)